



# COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.**

Proposta N° 60 del 27/11/2019

### IL SINDACO

#### Premesso che

- a mente dell'art. 200, d.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito piano regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative;
- nella Regione Sardegna non si è ancora provveduto a delimitare gli ATO;
- l'art. 198 del citato d.lgs. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;
- a mente dell'art. 14, commi 25 e seguenti, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 e dall'art. 1 della legge n. 56/2014: *l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, è obbligatorio per l'ente titolare (commi 26 e 27);*
- ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'organo deputato alla scelta del sistema di affidamento della gestione del servizio di igiene urbana è il Consiglio comunale;
- l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 221/2012, prevede che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto*

*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;*

- a mente dell'art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011 e s.m.i., nella relazione di cui al citato art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- il servizio di igiene urbana rientra nel ventaglio dei servizi pubblici a rilevanza economica per i quali il quadro normativo prevede tre possibili modalità di gestione e affidamento:
  - l'esternalizzazione mediante affidamento a soggetti selezionati con gara;
  - la gestione da parte della stessa amministrazione, attraverso l'affidamento diretto e senza gara a strutture societarie, cosiddetti organismi *“in house”*, quali soggetti giuridici formalmente distinti dall'amministrazione pubblica, ma privi di autonomia decisionale, in quanto rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l'amministrazione stessa si avvale per soddisfare proprie esigenze;
  - il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato (Società Mista).

#### **Dato atto che**

- con Delibera di Consiglio Comunale n° 88 del 08/11/1999, fu individuata nella Società Mista a prevalente capitale pubblico la forma istituzionale per la gestione dei servizi di igiene urbana;
- in data 31/03/2004 i Sindaci dei comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato sottoscrissero il Protocollo d'intesa, inerente la costituzione di una Società Mista a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana nei suddetti comuni;
- a seguito di espletamento di gara con la procedura dell'Appalto Concorso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. n° 157 del 17/03/95 e ss.mm.ii. fu individuato il soggetto privato di minoranza da associare nella costituenda Società Mista;
- in data 29 dicembre 2006, fra i Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai e la GESENU S.p.A. di Perugia fu stipulato l'atto costitutivo della società mista di capitali, denominata *“Campidano Ambiente”* s.r.l., per la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale;
- in data 19/12/2007 fu stipulato tra il Comune di Sinnai e la Società Mista *“Campidano Ambiente S.r.l.”* il contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana, venuto in scadenza il 31/12/2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2017 il Comune di Sinnai ha proceduto ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, definendo in particolare il mantenimento della partecipazione societaria nella Società Campidano Ambiente S.r.l.;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 220 del 27/12/2017 avente ad oggetto *“Indirizzi della Giunta sulla prosecuzione del Servizio Igiene Urbana nella forma del partenariato pubblico privato per mezzo della Società Mista Campidano Ambiente S.r.l.”*, nelle more della definizione dei rapporti con gli altri soci pubblici e il socio privato, ha stabilito di avvalersi della clausola contrattuale di cui all'art. 3, comma 2, al fine di assicurare la continuità del servizio per ulteriori sei mesi;

- il complesso quadro normativo, alcuni elementi di legittimità delle regole statutarie della Società, nonché le vicissitudini di carattere amministrativo che hanno interessato i Comuni Soci, non hanno consentito la definizione dei rapporti, e pertanto al fine di completare il vaglio degli elementi sottesi alla tenuta della compagine societaria, o comunque, consentire al Consiglio Comunale l'acquisizione degli elementi alla base dell'atto di indirizzo per la forma di gestione del nuovo servizio di igiene urbana, e la conseguente indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, con Ordinanza sindacale n° 26 del 29/06/2018 fu ordinata alla Società Campidano Ambiente la proroga del servizio di igiene urbana dal primo Luglio 2018 al 31 Dicembre 2019;
- la suddetta Ordinanza sta voltando a scadenza e, nonostante un continuo confronto tra i Soci, permangono le perplessità e le incertezze rispetto alla tenuta Societaria,

**Preso atto** della Deliberazione del Consiglio Comunale di Monserrato n. 19 del 08 ottobre 2019 , con la quale si disponeva la revoca della Deliberazione Commissariale n. 28 del 25/06/2019 e si confermava la volontà di quel Comune, già stabilita con Delibera C.C. n. 74 del 14/12/2017, di procedere alla gestione del servizio di igiene urbana facendo ricorso ad un appalto pubblico per il solo Comune di Monserrato, e dell'ancor più recente Deliberazione del Consiglio Comunale di Selargius n. 58 del 12 novembre 2019, con la quale viene individuato, quale modalità di gestione dei servizi igiene urbana, l'appalto di servizi mediante affidamento a soggetto da selezionarsi con gara da eseguirsi nelle modalità previste dal D.lgs 50/2016, per un periodo non inferiore a 5 anni, non ricorrendo alla società mista Campidano Ambiente S.r.l.;

**Vista** la relazione dell'ufficio tecnico comunale, allegata alla presente e redatta in risposta alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28 maggio 2019 e quale atto obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 20 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella quale si sottolinea la necessità di governare e definire i rapporti societari della Campidano Ambiente S.r.l., sulla scorta del principio generale di tutela e corretta gestione del patrimonio pubblico, quale azione propedeutica alla scelta della forma di affidamento futura che deve rispondere a caratteri di efficienza, efficacia ed economicità;

**Preso atto** che nella suddetta relazione, l'ufficio avanza la seguente proposta:

- emanazione dell'Ordinanza Sindacale volta a garantire la mancata interruzione del Servizio di Igiene Urbana per sei mesi, con decorrenza dal 01/01.2020 e fino al 30.06.2020;
- successivo affidamento, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di carattere transitorio, temporalmente necessario alla redazione del nuovo progetto per il servizio di igiene urbana, alla definizione delle sorti della Società Campidano Ambiente S.r.l. e all'individuazione della forma di gestione del nuovo servizio;

**Precisato** che questo Consiglio ritiene di condividere le preoccupazioni evidenziate nella relazione rispetto alla tutela del patrimonio costruito con la Società Campidano Ambiente;

**Visti**

- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 34 commi 20;
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici";

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. **Di condividere** e far proprie le conclusioni dell'analisi effettuata nella relazione redatta dall'ufficio;
  
1. **Di manifestare** pertanto la volontà di ricorrere ad un affidamento a carattere transitorio, per un periodo di tempo limitato, utile a consentire lo studio del nuovo progetto dei servizi di igiene urbana, a definire le sorti della Società Campidano Ambiente S.r.l. e le modalità di gestione del Servizio nel territorio comunale;
  
2. **Di dare mandato** al Sindaco affinché si adoperi nella gestione dell'emergenza del Servizio di Igiene Urbana alla scadenza dell'attuale contratto e all'attuazione di tutte le misure necessarie alla tutela del patrimonio della Società Campidano Ambiente e alla definizione delle sorti della stessa Società.